

Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

Settore Servizi e Consulenza
Ufficio Gestione Tributi

Bologna, 3/8/17

Forum Terzo Settore Emilia Romagna
Via Riva Reno, 75/3
Bologna

OGGETTO: Iscrizione nell'elenco ai fini della partecipazione al riparto della quota del 5 per mille dell'IRPEF per l'esercizio finanziario 2017

Con la presente, nell'ottica del consolidamento degli instaurati rapporti di collaborazione, si ricorda che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016 ha semplificato gli adempimenti per l'ammissione al riparto della quota del 5 per mille.

In particolare, l'iscrizione al riparto non ha più validità annuale. Ne consegue che l'ente che abbia regolarmente prodotto la domanda di iscrizione e la successiva dichiarazione sostitutiva, in presenza dei requisiti prescritti, accede al riparto del contributo anche per gli esercizi successivi a quello di iscrizione, senza dover ripetere né la domanda di iscrizione né la dichiarazione sostitutiva, salvo, relativamente a quest'ultimo adempimento, il caso in cui abbia variato rispetto all'esercizio precedente il rappresentante legale.

Come previsto dall'art. 6-bis, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, infatti, in caso di variazione del rappresentante legale *"Il nuovo rappresentante deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere ...una nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo."*

Laddove il nuovo rappresentante non abbia trasmesso la dovuta dichiarazione sostitutiva, la posizione potrà essere regolarizzata trasmettendo la stessa entro il 2 ottobre 2017 e versando la sanzione di € 250,00 tramite F24 (codice tributo 8115).

Resta inteso invece che, nel caso in cui la predetta dichiarazione sostitutiva sia stata trasmessa oltre il termine del 30 giugno 2017, l'Ente potrà

regolarizzare la propria posizione versando **entro il 2 ottobre 2017 la sanzione di € 250,00 tramite F24 (codice tributo 8115).**

Il mancato invio della nuova dichiarazione sostitutiva e/o il mancato pagamento della sanzione comporta l'esclusione dell'Ente dal beneficio del "Cinque per mille" di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del DPCM 23 aprile 2010.

Al fine di agevolare la predisposizione della dichiarazione sostitutiva, l'Agenzia ha reso disponibile l'apposito modello reperibile sul sito istituzionale www.agenziaentrate.gov.it, seguendo il percorso: Home - Cosa devi fare - Richieste, istanze e interPELLI - Contributo del 5 per mille 2017 - Modelli e istruzioni.

Si ricorda, inoltre, che, ai fini dell'accesso al riparto, gli enti di nuova costituzione e quelli non presenti nell'elenco permanente degli iscritti (pubblicato sul sito istituzionale) erano tenuti a presentare la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille entro l'8 maggio 2017 e la relativa dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2017.

Gli Enti che hanno omesso i predetti adempimenti potranno regolarizzare la propria posizione **trasmettendo la documentazione mancante entro il 2 ottobre 2017 e versando la sanzione di € 250,00 tramite F24 (codice tributo 8115).**

Gli Enti, invece, che hanno posto in essere detti adempimenti in ritardo rispetto alle tempistiche menzionate, sono tenuti a versare sempre **entro il 2 ottobre 2017 la sanzione di € 250,00 tramite F24 (codice tributo 8115).**

La mancata trasmissione della documentazione e/o il mancato pagamento della sanzione comporta l'esclusione dell'Ente dal beneficio del "Cinque per mille" di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del DPCM 23 aprile 2010.

Per maggiori dettagli si rinvia alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Gestione Tributi, n. 5/E del 31 marzo 2017.

Con l'occasione, si segnala altresì che è stato emanato il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 recante "*Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106*".

In particolare, è stata ampliata la platea degli enti destinatari del beneficio, ora individuati in tutti gli enti iscritti nel Registro previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera m), della l. n. 106/2016, ed è stato demandato ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille, per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.

Cordiali saluti


Il Funzionario Delegato (*)
Maria D'Amato Santelia

()Firma su delega del Direttore Regionale Paola Muratori*

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

